

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Ai sensi degli art. 101 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio

Oggetto: ammissibilità in discarica dei rifiuti con codice CER 190501

Premesso che

- la “Tabella 5” dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 settembre 2010 indica i limiti di concentrazione dell’eluato per l’accettabilità in discariche per i rifiuti non pericolosi. La nota asterisco (*) della medesima “Tabella 5” contiene invece l’elenco delle tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro DOC non si applicano ai fini sopra indicati. A seguito della novella intervenuta per effetto della entrata in vigore decreto del MATTM 24 giugno 2015, il codice 190501 risulta presente sia nella lett. a) che nella lett. g) della citata nota asterisco (*);
- la lett. a), prevede tra l’altro che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007». La lett. g), d’altra parte, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh»;

considerando che

- il 14 dicembre 2017, il Ministero dell’Ambiente, tenuto conto dell’esistenza di alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dell’articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ha emanato una circolare avente il seguente oggetto: “circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del MATTM del 27 settembre 2010”;
- dalla citata circolare si legge: I. La conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lett. a), e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica;
- dalla citata circolare si legge: III. si può quindi ritenere che la valutazione dell’adeguatezza dell’abbattimento dell’indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a) non può che derivare dalla individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso. Ciò peraltro deriva pianamente dal riferimento, da parte del d.m. in oggetto, al verificarsi di una “riduzione”, ossia di una variazione negativa di un parametro di ingresso. Va precisato altresì che l’individuazione della

variazione negativa rilevante ai fini dell'applicazione della sopra menzionata lett. a) dovrà essere effettuata, dall'autorità competente nelle modalità che riterrà opportuno, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che caratterizzano, nel caso concreto, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo, tra l'altro, alla composizione del rifiuto, alla percentuale di raccolta differenziata e all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2003 con riguardo ai programmi regionali di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica;

tenuto conto che

- il Direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, dinanzi alla Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nell'audizione del 13 ottobre 2016, ha dichiarato: *"Una seconda tipologia di controllo straordinario che abbiamo avviato sempre su richiesta della regione Lazio dai primi del mese di agosto riguarda invece la funzionalità e l'efficacia dei trattamenti attuati dagli impianti di trattamento meccanico- biologico di tutta la regione. [...] È chiaro che questa è una verifica più complessa, perché necessita non solo di sopralluoghi e verifiche documentali, ma anche di verifiche analitiche e laboratoristiche, quindi richiederà tempi più lunghi, però posso anticiparvi che laddove abbiamo effettuato controlli anche parziali sono state riscontrate criticità relative all'indice respirometrico dinamico potenziale raggiunto dal trattamento, che non rispetta quello della normativa per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Sapete che l'indice respirometrico dovrebbe essere al di sotto di 1.000, mentre noi abbiamo rilevato valori anche superiori a 4.000 ."*

ciò premesso, considerato e tenuto conto

SI INTERROGA

L'ASSESSORE AL CICLO DEI RIFIUTI, MASSIMILIANO VALERIANI, PER SAPERE:

- quale delle due condizioni, di cui alle lett. a), e g), richiamate nella Circolare del MATTM inviata a tutte le regioni in data 14/12/2017, osserva la Regione ovvero l'Arpa Lazio per il controllo della conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica;
- nel caso in cui la Regione ovvero l'Arpa Lazio avesse deciso - come condizione per la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica - di conformarsi a quanto riportato dalla lett. a) così come definita nella Circolare del MATTM segnalata in premessa, quale percentuale di abbattimento dell'indice di respirazione dinamico rispetto al valore in ingresso si ritiene idoneo a ridurre in modo consistente l'attività biologica dei rifiuti smaltiti.

Data

Alessandro Capriccioli